

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI CON
ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 01.07.2023-30.06.2024**

Tra

IL FORNITORE (denominato Fornitore o Ditta)

e

Il Comune di Malonno rappresentato dal _____, responsabile del servizio Area Servizi Amministrativi domiciliato per la carica presso il municipio sito in Piazza Municipio n°7, munito di ogni necessario potere. *(di seguito denominato ENTE)*

Premesso che:

- a) IL FORNITORE è una impresa idonea ai sensi dell'art. 2 comma 5 e 14 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n° 79 ed è in grado di soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dell'ENTE a seguito di autonoma attività di approvvigionamento;
- b) IL FORNITORE è interessato a somministrare energia elettrica all' ENTE è interessato ad acquistare dal FORNITORE l'energia elettrica da consegnare presso i punti di riconsegna riportati in Allegato 1;
- c) l'art. 14, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, come novellato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 è ENTE idoneo ogni ENTE finale di energia elettrica;
- d) L' ENTE intende conferire alla Ditta, o a società da essa indicata, il mandato per la stipula del contratto di trasporto e del contratto per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
- e) L' ENTE dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in stato di sospensione della fornitura per morosità nei confronti di altro fornitore ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore dovuto al ricorso al sistema indennitario, previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 191/09 e s.m.i.

si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- b) **Testo integrato** è la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 30/01/04, n. 5/04, come successivamente modificata ed integrata;
- c) **Dispacciamento** è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale (delibera AEEG 48/04 e successive modifiche e integrazioni):
 - degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
 - della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), della deliberazione n. 95/01;
 - dei circuiti di interconnessione con le reti estere.
- d) **Prelievo di potenza:** si assume come potenza prelevata in ciascuna ora ai fini della determinazione dei prelievi massimi mensili il valore massimo dei quattro prelievi medi effettuati nei periodi di 15 minuti primi consecutivi di ciascuna ora fissa.
- e) **Gestore di rete competente,** per ciascun punto di prelievo, è il soggetto responsabile del trasporto dell'energia elettrica immessa in rete dal FORNITORE e consegnata presso il punto di prelievo dell' ENTE;

- f) **Misura** dell'energia elettrica è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione;
- g) **Punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un ENTE finale;
- h) **Reti con obbligo di connessione di terzi sono:**
- le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
 - le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
 - le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
 - la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
- i) **Trasmissione** è l'attività di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
- j) **Trasporto dell'energia elettrica** sulle reti con obbligo di connessione di terzi è l'attività articolata in trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse formano parte integrante del presente Capitolato, così come le definizioni e l'**Allegato 1**.

3. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di energia elettrica da parte del FORNITORE all' ENTE a copertura del fabbisogno dei punti di prelievo di cui all'**Allegato 1**.

4. DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto decorre dalle ore 00.00 del 01/07/2023 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2024.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA.

I corrispettivi dovuti al FORNITORE per le forniture di energia elettrica oggetto del presente contratto saranno calcolati applicando gli *Spread* di cui all'Offerta economica formulata dal fornitore e , espressi in €/MWh, differenziati per tipologie di contratto di cui al Comma 2.2 del TIT (Illuminazione Pubblica e Altri Usi) e fasce orarie di consumo (monoraria F0, multioraria F1-F2-F3), la corrispondente quotazione *spot* mensile pubblicata dal GME sul proprio sito internet, il tutto **aumentato delle corrispondenti perdite di rete**.

Il costo totale a carico dell' ENTE è formato dalle seguenti componenti:

a) **Corrispettivo "Energia"**, composto da:

per le utenze Multiorarie, della somma:

- a.1) degli *Spread* di cui all'offerta economica riportati in **Tabella 5.1**, espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di contratto (Altri Usi) e Fascia Oraria;
- a.2) e del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP).

il tutto, aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

- b) Corrispettivi relativi al dispacciamento** del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché congruati al primo ciclo di fatturazione utile.
- c) Il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema** (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico e l’eventuale **corrispettivo C^{MOR}**.
- d) Le imposte e le eventuali addizionali**, previste dalla normativa vigente, anche se introdotte successivamente all’inizio del periodo di fornitura, saranno interamente a carico dell’ENTE.

I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati. Il prezzo è pertanto comprensivo degli eventuali costi derivanti da:

- Emission Trading System (CO2);
- “Sbilanciamento”;
- normativa sui Certificati Verdi (CV).

Non è inoltre prevista l’applicazione:

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. volture, subentri, variazioni di potenza, ...).

MISURA DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato:

- per le UtENZE Multiorarie, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo, pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI CUI AL COMMA 2.2 DEL TIT

- Lettera c) UtENZE in BT ricarica veicoli elettrici pubblici
- Lettera d) Altre utenze in bassa tensione
- Lettera f) Altre utenze in media tensione

TABELLA 5.1

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT	Misuratori Multiorari [€/MWh]		
	F1	F2	F3
ALTRI USI (AU) Lettere c); d); f);			

Qualora durante il periodo contrattuale, intervengano nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate con la Ditta, quest’ultima garantirà l’automatico adeguamento delle proprie tariffe ai predetti corrispettivi così da assicurare in ogni momento all’ENTE le condizioni economiche migliori.

Nel caso in cui IL FORNITORE non dovesse rispettare quanto sopra definito, il contratto sarà da considerarsi nullo.

6. PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

- a) La fatturazione dell'energia elettrica somministrata avrà periodicità mensile;
- b) L' ENTE si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato con valuta fissa beneficiario entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa, accreditando al FORNITORE gli importi complessivi fatturati mediante addebito diretto in conto corrente tramite bonifico bancario;
- c) Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
- d) Fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute dalla Ditta, in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti dall' ENTE, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di ritardo nella misura prevista dal D.gs. nr. 192 del 9.11.2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
- e) In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture e ferma restando l'applicazione degli interessi e delle maggiori spese di cui sopra, la Ditta, in applicazione della Delibera 04/08 dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, a decorrere dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura, potrà inviare all' ENTE una comunicazione informandolo che, decorsi 5 giorni dal ricevimento della stessa, senza che sia intervenuto il pagamento delle somme dovute, richiederà al distributore competente, la sospensione della fornitura in tutto o in parte dei siti. Solo qualora tecnicamente possibile, IL FORNITORE potrà richiedere al Distributore competente, prima della sospensione della fornitura, la riduzione al 15% del livello della potenza disponibile e decorsi 10 giorni dalla riduzione, senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell' ENTE, il Distributore potrà procedere a sospendere la fornitura.
- f) Decorsi 10 giorni dalla sospensione senza che L' ENTE abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà del FORNITORE risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. Inoltre L' ENTE corrisponderà integralmente al FORNITORE gli oneri di dispacciamento derivanti dagli impegni assunti dal FORNITORE al fine di garantire l'approvvigionamento di energia all' ENTE medesimo per il periodo contrattuale.
- g) Per l'applicazione del suddetto comma, il Sabato non si considera giorno feriale.

7. GARANZIE

Non è previsto il rilascio di alcuna forma di cauzione da parte del Fornitore. trattandosi di contratto con importo stimato inferiore a 40.000 euro.

8. RECESSO

- a) Nei limiti di quanto previsto dal quadro normativo vigente e fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8.A e 8.B, le PARTI convengono che IL FORNITORE e L' ENTE rinunciano sin d'ora ad avvalersi del diritto di recedere dal presente Contratto di Fornitura, come di volta in volta integrato e/o modificato, anche ai sensi delle delibere AEEGSI n. 144/07.
- b) E' riconosciuta al FORNITORE la facoltà di recedere dal presente Contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare all' ENTE in ogni caso di risoluzione del Contratto di trasporto con il Competente Gestore della rete non dipendente da fatti ascrivibili alla Ditta. Tale circostanza sarà comunicata all' ENTE per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi. Il recesso avrà efficacia dal momento in cui cesserà effettivamente il contratto di trasporto.
- c) E' riconosciuta al FORNITORE la facoltà di recedere dal presente Contratto nei casi previsti dall'articolo 6 comma f.

9. IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità (AEEGSI, Terna S.p.A., Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato) che rendano alla ditta, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, IL FORNITORE ne darà tempestiva comunicazione all' ENTE, a mezzo raccomandata A/R. In caso di impossibilità le Parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto, ferma restando la possibilità per IL FORNITORE di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste dell' ENTE, con esclusione di reciproche pretese.

10. RINEGOZIAZIONE

- a) Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni di fornitura sono state determinate in conformità al sistema normativo e tariffario vigente al momento dell'accettazione della offerta di fornitura. L'introduzione di nuovi oneri passanti incidenti sulla fornitura di energia elettrica darà luogo ad una variazione corrispondente dei prezzi indicati all'articolo 5.A.
- b) Le Parti si impegnano a modificare il presente Contratto inserendo nello stesso ogni e qualsiasi modifica o clausola che fossero necessarie per conformare il Contratto ad eventuali nuove disposizioni di legge e/o deliberazioni delle competenti Autorità Governative di controllo.
- c) Qualora a seguito di modifiche della normativa specifica del settore elettrico da parte dell'AEEGSI, di Terna S.p.A., del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., del Ministero delle Attività Produttive le condizioni tecniche ed economiche del presente contratto risultassero significativamente modificate o non più applicabili e tali da determinare una maggiore onerosità delle prestazioni a carico anche di una sola delle Parti, rispetto al valore originario della prestazione al momento della sottoscrizione del contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
- d) Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una delle Parti di rinegoziazione del contratto, è data a ciascuna Parte la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R., con un preavviso compatibile con l'entrata in vigore della nuova normativa, e comunque non superiore a 30 giorni.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a) Ferma restando l'applicabilità della generale disciplina in materia di risoluzione per inadempimento e di responsabilità contrattuale, il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'ad. 1456 c.c. nei seguenti casi di inadempimento dell' ENTE:
 - morosità nel pagamento della fornitura di energia elettrica oggetto del presente Contratto per un periodo superiore a 30 giorni;
 - violazione dell'obbligo di mettere a disposizione del Competente Gestore della Rete e del FORNITORE aree e locali idonei di cui al successivo articolo 15;
 - violazione del divieto di manomissione degli impianti, apparecchi e materiali di proprietà del Competente Gestore della Rete o del FORNITORE di cui al successivo articolo 15;
 - mancato adeguamento degli impianti alle normative CEI ed antinfortunistiche;
 - violazione della clausola di esclusiva e di divieto di vendita a terzi, di cui al precedente art. 3;
 - prelievi fraudolenti di energia elettrica.
- b) In ogni caso di risoluzione automatica del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, L' ENTE è tenuto a risarcire IL FORNITORE degli eventuali danni arrecati.

12. INTERRUZIONI E DISFUNZIONI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

- a) IL FORNITORE non è responsabile delle interruzioni o disfunzioni del servizio di somministrazione di energia elettrica derivanti da caso fortuito, forza maggiore o da fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o al Gestore della Rete competente per il punto di prelievo oggetto del presente contratto.
- b) A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono forza maggiore: eventi bellici, insurrezioni, incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, scioperi generali nazionali, provvedimenti generali dell'Autorità di sospensione o interruzione dell'attività.
- c) La consegna dell'energia elettrica avverrà attraverso le reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della somministrazione è pertanto corrispondente al livello assicurato dai Gestori di Rete e regolamentato dall'Autorità. IL FORNITORE non è pertanto responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo, essendo tale responsabilità interamente a carico dei Gestori delle Reti Competenti.

- d) In nessun caso IL FORNITORE risponderà nei confronti dell' ENTE per perdite di profitto, fermi di produzione e qualsivoglia ulteriore danno diretto e consequenziale.

13. MISURE

Il servizio di misurazione dei consumi di energia elettrica è regolato dalla deliberazione 5/04 e successive modifiche e integrazioni.

14. IMPIANTI DELL' ENTE

- a) Gli impianti dell' ENTE connessi alla rete devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed alle disposizioni antinfortunistiche.
- b) L' ENTE dichiara che gli allacciamenti dei propri punti di prelievo dalla rete elettrica attualmente esistenti sono regolarmente in funzione alla data della sottoscrizione del presente Contratto e adeguatamente dimensionati a prelievi di energia analoghi a quelli previsti dal presente Contratto.
- c) L' ENTE si impegna a consentire verifiche ai propri impianti sia da parte del FORNITORE che dei Gestori della Rete competenti ciascun punto di prelievo. Qualora tali verifiche evidenzino irregolarità, IL FORNITORE potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica finché L' ENTE non abbia effettuato, a proprie cure e spese, i necessari interventi tecnici di adeguamento o ripristino.

15. APPARECCHIATURE DEL COMPETENTE GESTORE DI RETE

- a) L' ENTE si impegna a mettere a disposizione del Competente Gestore della Rete, gratuitamente e per tutto il periodo di durata del Contratto, le aree ed i locali identificati come idonei alla installazione dei gruppi di misura e delle apparecchiature utili per il controllo delle misure, la lettura e la trasmissione dei dati.
- b) E' fatto divieto all' ENTE di rimuovere, cancellare o modificare i contrassegni apposti sugli impianti ed apparecchi installati dal Competente Gestore della Rete e di modificare in qualsiasi modo il loro funzionamento

16. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. nr. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

17. DOMICILIO

L' ENTE e IL FORNITORE eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale.

18. MODIFICHE

- a) Il presente Capitolato contiene tutti i patti ed accordi in essere tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo e/o corrispondenza intercorsa tra di esse sino alla data della sua stipulazione.
- b) Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere approvata dalle Parti mediante accordo scritto.

19. TRIBUNALE DI COMPETENZA E CLAUSOLE FINALI

- a) Il presente capitolato è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione o da ogni altra questione relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa esclusione della competenza di ogni altro foro.

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI TECNICHE DI FORNITURA, PREVISIONI DI CONSUMO

Comune	Sede
Comune di Malonno	Piazza Municipio n° 7

POD	Potenza	Tensione [V]	Gestore di Rete
IT001E18256250	32	380	Enel Distribuzione
IT001E25955050	6,6	220	Enel Distribuzione
IT001E25953203	16,5	380	Enel Distribuzione
IT001E25955051	3,3	200	Enel Distribuzione
IT001E25953346	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E25969088	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E25953768	75	380	Enel Distribuzione
IT001E15695009	5	220	Enel Distribuzione
IT001E25912313	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E25947629	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E25953622	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E25954901	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E25947627	3,3	220	Enel Distribuzione
IT001E16187700	5	15000	Enel Distribuzione
IT001E00213753	5	15000	Enel Distribuzione
IT001E25955085	6,6	380	Enel Distribuzione
IT001E25953367	11	380	Enel Distribuzione
IT001E25912229	33	380	Enel Distribuzione
IT001E17685017	5	220	Enel Distribuzione
IT001E25953898	3.3	220	Enel Distribuzione
IT001E25953370	12,7	380	Enel Distribuzione
IT001E10489680	1,5	220	Enel Distribuzione